

il Governo accetta l'ordine del giorno che ha concordato colla Commissione.

MINGHETTI. A nome mio e dell'onorevole Finzi, dichiaro di accettare anche quest'ordine del giorno.

SALARIS. A me duole che la Commissione e il Ministero abbiano abbandonato gli ultimi due articoli di questa legge, e sono poco soddisfatto dell'ordine del giorno che si propone in sostituzione ai medesimi. Abbandonati dal Ministero e dalla Commissione, io li riprendo per conto mio perchè siano discussi, e quindi dalla Camera accettati o respinti.

La Camera comprende che un ordine del giorno è insufficiente ad assicurare allo Stato il rimborso, come lo assicura l'articolo 7 di questa legge; quindi non è possibile che un ordine del giorno possa con efficacia essere sostituito alle disposizioni dell'articolo 7. Parlo per ora dell'articolo 7, parlerò dell'articolo 8 in appresso.

Con l'articolo 7 è prescritto che le provincie in cui cadono le opere idrauliche di seconda categoria, le quali si compiono in anticipazione a spese dello Stato, debbano stanziare nei loro bilanci del 1870 la quota di rimborso allo Stato. La Camera vede, dalla enunciazione di questa disposizione, come non possa in alcun modo imporsi quest'obbligo alle provincie con un ordine del giorno. Io non comprendo la difficoltà che si poneva innanzi sulla formazione dei consorzi. Mi pare che della formazione dei consorzi non siamo noi che ce ne dobbiamo occupare, sibbene le provincie stesse che hanno interesse nelle opere delle quali è questione.

Noi dobbiamo curare che allo Stato si assicuri il rimborso delle spese fatte, e a ciò si provvede appunto con l'articolo 7 di questa legge. Non è giusto che il rimborso si condoni ad alcune provincie, e mi pare sia stata sufficiente generosità l'anticipazione di tutte le spese. Pensino le provincie alla formazione dei consorzi, ripartiscano le quote di rimborso, ma lo Stato deve essere rimborsato.

La soppressione dell'articolo 7 potrebbe...

MORDINI. Domando la parola.

SALARIS... significare rinuncia al rimborso, e non sarebbe giusto che ciò si accettasse.

La difficoltà della costituzione del consorzio non è tale da dover sopprimere l'articolo 7 per sostituirvi l'ordine del giorno, di cui testè ha dato lettura l'onorevole relatore della Commissione.

Secondo me, mal si provvede agl'interessi dello Stato con un ordine del giorno, e perciò riprendo l'articolo 7 per mio conto, e prego la Camera di accoglierlo, respingendo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

GRIFFINI LUIGI. Io mi felicito che Ministero e Commissione siensi posti d'accordo per eliminare gli articoli 7 e 8 del progetto di legge attualmente in discussione, e perciò sono contrario alla proposa or ora

fatta dall'onorevole Salaris, che quegli articoli vengano egualmente adottati dalla Camera.

Voi, o signori, ricordate che, in seguito alle inondazioni straordinarie del 1868, occorsero delle spese ingenti, spese che il Governo era chiamato a sostenere, e sostenne. Non vi erano però i fondi stanziati in bilancio, e quindi fu giuocoforza provvedere mediante decreti reali. Dopo si trattava unicamente di sottoporre alla Camera la convalidazione dei decreti reali che avevano stabilito potersi disporre di determinate somme per far fronte alle spese urgentissime, ed anche alle spese che non avevano assoluto carattere di urgenza, ma che però erano molto utili, per non dire necessarie, affine d'impedire ulteriori gravissimi danni. Scopo pertanto della legge sarebbe stato quello soltanto della convalidazione dei decreti reali che avevano ordinate dette spese.

La legge venne proposta l'anno scorso. Ma si credeva d'introdurvi un articolo, il quale non era certamente indispensabile per la sua perfezione e pel conseguimento dello scopo che si prefiggeva, un articolo di moltissima importanza; ed era questo che, quantunque per la legge sui lavori pubblici fossero chiamati a sostenere le spese idrauliche di seconda categoria, alle quali appartenevano in gran parte quelle che erano state incontrate, per una metà il Governo e per l'altra metà per un quarto le provincie, e per un quarto gli interessati che avrebbero dovuto unirsi in consorzio, pure dovessero quelle particolari spese che eransi sostenute dal Governo per riparare alle inondazioni del 1868, essere stanziare dalle provincie nel proprio bilancio del 1870 per il quarto incombenente ai consorzi, salvo di averne da loro il rimborso.

Come era molto naturale, quest'articolo che introduceva questa novità, che in certa guisa modificava il disposto da una legge generale, sollevò una grande discussione nel Comitato privato, e ne sollevò un'altra in seno alla Giunta. Che se il partito propostovi ebbe vittoria, si fu soltanto per una maggioranza che io credo assai leggiera.

Ma quella legge che è stata proposta nell'aprile dell'anno passato non ha potuto essere discussa dalla Camera, come tutti sanno, perchè venne chiusa la Sessione; e perciò occorre ripresentarla in quest'anno.

Era sperabile che dietro migliori considerazioni venisse eliminato quel tale articolo, secondo il quale sarebbero state chiamate le provincie a stanziare, nel proprio bilancio del 1870, l'avvertita spesa che incombeva ai consorzi, o quanto meno era probabile che si modificasse quella disposizione; giacchè, proponendosi la legge ad anno molto avanzato, pareva un anacronismo il dire che le provincie dovessero essere chiamate a stanziare questa spesa nel bilancio del 1870.

Avvenne invece il contrario, e per di più noi abbiamo veduto con estrema meraviglia aggiunto un altro articolo che ora ha preso il numero ottavo, in cui